

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione "Musicandolavita – Associazione culturale".

Le regole statutarie sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Cesano Maderno.

Il trasferimento di sede – all'interno del comune – può avvenire con deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie qualora ciò risulti utile al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3 – Fine e scopo

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fine di lucro.

Fine primario dell'Associazione è la conoscenza e la diffusione della cultura musicale e artistica in ogni forma, l'avvicinamento al pubblico di giovani artisti non professionisti che operano nel campo del canto, della musica, della danza, della recitazione e in generale del teatro e delle altre arti figurative e letterarie, dando a questi ultimi modo e possibilità di proporre le proprie abilità artistiche e, più in particolare:

- la diffusione, la promozione e la divulgazione della cultura musicale in genere;
- la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei settori della musica, dello spettacolo, dell'animazione, della comunicazione, dell'arte e della cultura in generale;
- la promozione e l'organizzazione di concerti, di mostre, di manifestazioni musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche; convegni, dibattiti, conferenze e concorsi; di corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento dilettantistico e professionale di musica, canto, letteratura, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed

Flippo Aldenzi
Janifer Resi Moneta

3 Porselli Enoch
Roberto Vignoli

animazione;

- la realizzazione e la pubblicazione di opere musicali e letterarie, di metodi didattici e testi a tema musicale nonché di composizioni, arrangiamenti, trascrizioni, registrazioni musicali, ecc...

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini statutari, in via esemplificativa e non tassativa, potrà:

- partecipare ad altre associazioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- promuovere contatti con istituzioni ed enti pubblici per la realizzazione di attività culturali musicali;
- promuovere attività e manifestazioni musicali a favore della cittadinanza e presso istituzioni ed enti operanti in ambito sociale e sanitario (carceri, ospedali, centri per la cura del disagio, comunità terapeutiche, ecc...);
- svolgere, in via accessoria (quindi non prevalente) e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti inerenti gli ambiti sopra elencati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2070.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dai seguenti beni:

- Fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- contributi versati dai soci al fine di incrementare il Patrimonio nonché da qualsiasi contributo o liberalità;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Illegible signature
Jennifer Resina Moneta

4 Paszeli Enoch
Roberto Virelli

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- proventi di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti sia di associati sia di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, **svolte in misura non prevalente, in modo strettamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali non lucrativi ed in conformità alle finalità istituzionali;**
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali ricevute da associati e da soggetti terzi;
- contributi provenienti dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, nonché da altri enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, eventi occasionali e sottoscrizioni varie;
- altre entrate non incompatibili con le finalità dell'Associazione.



L'importo della quota annuale viene fissato dal Consiglio direttivo con periodicità annuale.

L'adesione è subordinata al versamento della quota annua. I versamenti all'Associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano effettuati a fondo perduto: in nessun caso, pertanto, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Luigi Madris
Jennifer Ren Morata

Paolo Elia
5
Roberto V. M.

Art. 6 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il Bilancio consuntivo.

Il Bilancio sarà reso disponibile a tutti i soci, nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, mediante pubblicazione nel sito web dell'Associazione.

Il documento sarà comunque depositato presso la sede nei modi previsti dalla normativa civilistica in vigore.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato Rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art. 7 – Soci: ammissioni, dimissioni ed esclusioni

Assumono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche, le quali condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale annuale.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

I soci minorenni sono rappresentati all'interno dell'Associazione da un genitore o dal tutore legale.

In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Quest'ultimo, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Stefano Menes

Jennifer Peri Morata

6 Paolo Edoardo
Roberto Vignelli

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale apposito regolamento.

Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare un'apposita domanda al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento: in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. Il diniego all'iscrizione da parte del Consiglio direttivo non va motivato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti a osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali; a versare la quota associativa, ad essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione nonché a prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi,

Flippo Ademas

Jennifer Ren' Morata

7

Paolo Enoch
Valente Vicelli

chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri (se nominato) previsto dal presente Statuto; in tal caso la deliberazione di esclusione è efficace fino alla pronuncia del collegio stesso.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Assemblea dei soci

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo tutte le volte che quest'organo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione – da comunicarsi almeno 10 giorni prima della data prevista – deve essere effettuata mediante le tre seguenti modalità, non alternative tra loro:

Illy Alderis
Jennifer Res. Harota

8 Pozzali Edoardo
Roberto Viehl



- 1) affissione nelle sedi dell'Associazione e
- 2) pubblicazione sul sito web dell'Associazione e
- 3) comunicazione scritta inviata a tutti i soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (quali a titolo esemplificativo: posta elettronica, raccomandata, fax).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due giorni.

L'assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- approvazione del Bilancio consuntivo;
- nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere;
- eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
- approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- altri argomenti assegnati dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Lo Statuto è modificato con delibera dell'assemblea straordinaria, da adottarsi a maggioranza dei

Lilipp Ndenzo
Jennifer Resi Morata

9 *Roberto Elvadi*
Roberto Vairi

voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione si veda quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto.

Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Se non diversamente previsto, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le delibere assembleari saranno rese disponibili a tutti i soci mediante pubblicazione nel sito web.

Ogni socio ha diritto di chiedere, a proprie spese, copia dei verbali.

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri, eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il consigliere, che non interviene a due sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Flippo Melenzo
Romana Jennifer Resni

10 Paolo Eberle
Roberto Virelli

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate, sostenute nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e alla determinazione dell'ammontare della quota sociale.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In difetto di tali formalità, il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un segretario, nominato di volta in volta.

Il Consiglio direttivo:

- determina le linee programmatiche dell'attività e decide sulla loro attuazione;
- cura la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione (ad esempio: determina l'ammontare delle quote associative annue, dei contributi per manifestazioni organizzate a favore degli associati; assume le deliberazioni in merito all'ammissione ed esclusione dei

11
Filippo Molteni
Jennifer Ren' Morota

11
Dario Ebochi
Roberto Vainelli

soci durante l'attività sociale; delibera le eventuali adesioni dell'Associazione ad altri enti, associazioni, federazioni, ecc...);

- cura pure la redazione del Bilancio consuntivo e la loro presentazione all'assemblea;
- l'assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione;
- predispone eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'avvenuta approvazione dell'assemblea.

Il Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente, e in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori dei conti

Qualora ritenuto opportuno, l'assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa nonché di riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I membri del Collegio durano in carica per tre anni e sono rieleggibili solo una volta. Se scelti tra gli associati, non hanno diritto a compensi di sorta.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle

12
Filippo M...
Jennifer Reni Moricota

12
Roberto V...
Roberto V...
Roberto V...

adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Collegio dei Probiviri

Qualora ritenuto opportuno, l'assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre soci. Dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. Il Collegio decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e, più in generale, sulle controversie tra i soci e l'Associazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri. La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – Scioglimento

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e la nomina di due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'assemblea.

È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto ai soci il patrimonio residuo dell'ente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Stefano Meris *Roberto Vignelli*
13
Jennifer Resi Morineta
F. B. B. B. E. d. d. d.



Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle vigenti norme in materia di associazioni e a quanto previsto dal Codice civile.

Cesano Maderno, 12 marzo 2016


Michele Pittoni

Jennifer Resi Mornata

Filippo Ilderico

Edoardo Pozzoli

Roberto Varinelli

Firma


Jennifer Resi Mornata

Filippo Ilderico

Edoardo Pozzoli

Roberto Varinelli

